

Unif. 11/01/10

Ent. 5/8/10

B. 21/10  
Cassa N. Cron. 9.55  
Trasf. Anticipata €  
Spese Postali Anticipate €  
L'Ufficiale Giudiziario B/3

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO - PALERMO

(Cont. 6451/10)

Ecc.mo Consiglio di Giustizia Amministrativa

Ricorso in appello

per l'Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Forestali, in persona dell'Assessore pro tempore, nonché, ove occorra, per il Presidente della Regione Siciliana e per l'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, in persona dell'Assessore pro tempore, (C.F. 80012000826), tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domiciliamo in Palermo, via A. De Gasperi 81

contro

- Legambiente - Comitato Regionale Siciliano Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- Associazione Mediterranea per la Natura - Mediterranean Association For Nature, in persona del legale rappresentante pro tempore;

e nei confronti

di ARCI Caccia - Comitato Federativo Siciliano, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Partito caccia Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore;

ASCN, F.S.D.C. e A.N.C.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore;

U.N. Enalcaccia P.T., in persona del legale rappresentante pro tempore;

Federazione Caccia Regno delle due Sicilie, in persona del legale rappresentante pro tempore;

per la riforma

della ordinanza, resa inter partes dal TAR Sicilia - Palermo - Sez. I - n. 638 del 16/7/10, notificata il 26/7/10.

FEDERAZIONE SICILIANA DELLA CACCIA  
ASSOCIAZIONE AVVOCATURA DELLA TERRA

2010

\*\* \*\*

L'ordinanza impugnata è stata resa su ricorso delle due associazioni in epigrafe, che, impugnando il D.A. 493/10 e quello, integrativo, n. 554/10, ne hanno contestato specifici capi dispositivi, meglio indicati nelle premesse all'atto introduttivo e alla pronuncia.

Contestualmente, è stato impugnato – in forma palesemente irricevibile – il Piano Regionale Faunistico Venatorio, approvato nel lontano 2006, “nelle parti in cui viene assunto come motivazione delle censure formulate” con il ricorso “oderno”. Il Tribunale, giudicando “infondate” le “eccezioni di difetto di legittimazione attiva” (in realtà e tecnicamente, i rilevi di inammissibilità sollevate “dall’Avvocatura dello Stato”, ha ritenuto “sussistenti” sia il danno che il fumus, ed ha “accolto la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta”, senza nessuna, ulteriore specificazione.

La pronuncia, errata in diritto e oggettivamente incongrua in fatto, salvo a configurarsi inusualmente viziata da ultraspezioni, merita integrale riforma per le seguenti considerazioni

#### In diritto

1 - Va preliminarmente rilevato che, adeguandosi ad orientamento espresso dal medesimo TAR, con una recentissima decisione di merito in fattispecie identica, l’Amministrazione – e non certo il suo Organo di difesa tecnica –, aveva eccepito l’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto, per un verso, proposta da Comitato Regionale di associazioni abilitata alla tutela di interessi diffusi nella sua “configurazione” nazionale (soggettivamente diversa dall’autonoma articolazione regionale) e, per altro, formulata da soggetto esponenziale di interessi diffusi nei cui confronti risultava già adottato, e ad oggi mai sospeso, provvedimento regionale di revoca dei poteri partecipativi ai procedimenti nella specifica materia della caccia, già conferiti con apposito riconoscimento della stessa Regione Siciliana.

2) La motivazione con la quale il rilievo è stato disatteso sfiora il paradosso.

Senza qui invocare principi che, ormai da tempo assurti a garanzie costituzionali primarie nel testo dell'art. 111, compendiano, nella formula "giusto processo", l'esigenza di tendenziale uniformità di indirizzo nella deliberazione giurisprudenziale dei temi controversi – anche, e soprattutto, in attuazione della Convenzione Europea sui Diritti Umani – è stupefacente apprendere che il medesimo Tribunale, a pochi giorni dal deposito della decisione n. 4184/10, con la quale aveva vagliato *funditus* il tema dell'eccezionale legittimazione riconosciuta dalla legge alle Associazioni di tutela ambientale, dichiarò di volersi diversamente orientare, in nome di una "interpretazione della normativa nazionale conforme alla disciplina europea ed internazionale".

Il capo della succinta motivazione utilizzata oggi cita a proposito la Convenzione di Aarhus del 25/6/98 e la Direttiva 2003/35/CE.

2.1. Orbene, la Convenzione, recepita dalla L. 108/01, può leggersi, nel testo originale in lingua francese, in allegato alla suddetta legge nazionale. E – sul punto di specifico interesse – dopo aver precisato (art. 2 c. 4) che il termine "public" designa una o più persone, fisiche o giuridiche, che, "in coerenza alla legislazione o alla prassi del singolo paese" debbono considerarsi abilitate alla tutela degli interessi ambientali, aggiunge (art. 3, 6 c. 1 e 7) che ciascun sottoscrittore è tenuto a "garantire la partecipazione al processo decisionale" nello specifico settore (si veda oltre la rilevanza di questo, trascurato, riscontro) attraverso "misure legislative adeguate".

E' pacifico che le leggi nazionali siano, o meglio fossero già, pienamente coerenti a tali principi, abbiano chiara e inconfutabile portata, e non lascino margini ad in-

interpretazioni "evolutive", in ragione della loro, palese, efficacia derogatoria ed eccezionale.

Analoghe conclusioni si traggono dall'art. 9 della Convenzione, che, occupandosi subito dopo dell'accesso alla giustizia, lo garantisce a tutti i soggetti di cui al precedente art. 2, che vantino secondo la legislazione nazionale un interesse sufficiente per agire (c. 2 lettera a), ovvero (lettera b) denunciino una "lesione a un diritto, secondo il codice di diritto amministrativo".

La "sufficienza", precisa la norma, va determinata "secondo il diritto interno".

2.2. Quanto riferito dimostra che il combinato disposto delle norme nazionali e di quelle contenute nella convenzione conferma la piena corrispondenza del sistema nazionale alle garanzie, che lo Stato si è impegnato a fornire recependo la Convenzione. E, quanto al caso all'esame, conferma altresì la piena corrispondenza al diritto internazionale delle norme nazionali, le quali conferiscono, a specifiche e logiche condizioni, una legittimazione eccezionale per la tutela di interessi diffusi, alle (sole) Associazioni destinate al riconoscimento in ambito ministeriale.

Su identiche linee procede la Direttiva 2003/35, che, com'è noto, in realtà si è limitata a modificare e integrare in tema le precedenti Direttive 85/337/CEE e 96/61/CE, relative alla stessa materia.

In particolare, introducendo nel testo della 85/337 l'art. 10bis, la Direttiva ha confermato che gli Stati membri, secondo il proprio ordinamento, siano tenuti ad assicurare che i soggetti i quali "...vantino un interesse sufficiente, abbiano accesso a una procedura di ricorso", aggiungendo che spetta sempre agli Stati determinare "ciò che costituisce interesse sufficiente".

Considerato che il principio viene ribadito, introducendo l'art. 15bis alla Direttiva 96/61/CE, se ne trae (né potrebbe essere diversamente) che la previsione comuni-

taria de qua non si spinga oltre quanto già contenuto nella Convenzione di Aarhus, rispetto alla quale la disciplina vigente in Italia appare non solo coerente, ma addirittura anticipatoria; prova ne sia, tra l'altro, che non è stata in nessun modo ipotizzata, a carico dello stato nazionale e sul tema, alcuna minima infrazione alle regole europee.

2.3. Il dato si rivela oggi decisivo.

In realtà il sistema nazionale, definendo in forma chiara e precisa l'interesse "sufficiente", e spingendosi fino a configurare una legittimazione eccezionale in tema di interesse diffuso (secondo le norme dello Stato nazionale non suscettibile di generale tutela), ha fissato le sue regole, cui non risultano coerenti le posizioni fatte valere dai due originari ricorrenti.

**Tutto qui.**

Senza che necessiti accedere a letture "evolutive", né giustificate, né legittime per il Giudice Amministrativo, a rilevare, nello specifico, è l'impossibilità di confermare che il Comitato regionale di Legambiente rientri fra i soggetti eccezionalmente ammessi a far valere l'interesse "sufficiente", come definito (nell'esercizio di potestà normativa piena) dal singolo Stato sovrano.

Quanto alla M.A.N., seppure si tratti di soggetto compreso negli elenchi ministeriali, a rilevare in concreto è quanto, a tenore della legislazione regionale nella specifica materia, la stessa Regione ha deliberato, con provvedimento particolare (pienamente efficace alla data di proposizione del ricorso), sulla legittimazione riconosciuta a quel determinato soggetto, e sulla concreta possibilità di interloquire nel settore, specifico, di disciplina della caccia.

L'ordinanza, a sua volta, non indica, come invece avrebbe dovuto fare, quali regole "ermeneutiche" inducano all'inopportuna "disapplicazione" del sistema nazionale, sicchè, già soltanto sotto questo profilo, merita totale riforma, con quanto

ne segue sulla ritenuta praticabilità dell'esame nel merito delle censure dedotte dalle controparti.

\*\* \*\* \* \*\* \* \*\* \*

3 - La singolare, quanto errata, ottica "*internazionalistica*" in cui si pone il Tribunale, si conferma ingiustificata anche negli argomenti, che dovrebbero supportare la sommaria valutazione del fumus.

L'ordinanza ipotizza generiche e inesistenti "*violazioni*" agli obblighi di adeguamento alla disciplina comunitaria, citando le direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. Ignora già, in via non solo formale, che la Direttiva 79/409 è stata abrogata dalla Direttiva 2009/147/CE, il cui art. 7 c. 1 testualmente prevede che "*in funzione del loro livello di popolazione, della distribuzione geografica e del tasso di riproduzione in tutta la Comunità, le specie elencate nell'allegato II possono essere oggetto di caccia nel quadro della legislazione nazionale*".

Specifica poi il successivo comma 4 che gli stati membri debbano accertarsi che l'attività venatoria, quale risulta dall'applicazione delle disposizioni in vigore, rispetti i "*principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile, quanto alle specie migratrici, con le disposizioni di cui al precedente art. 2.*"

3.1. Poiché la dettagliata istruttoria tecnica cui si adegua il provvedimento impugnato tiene espressamente in considerazione quei valori, mentre le obiezioni sollevate dalle controparti si basano su generiche e personali letture di inesistenti divieti assoluti, dalla scarsa motivazione dell'ordinanza è possibile solo dedurre che il Tribunale abbia, in realtà, privilegiato un'ingiusta, e ingiustificata, "*generalizzazione*", senza prendere in considerazione alcuna – in quanto, almeno in tesi, rilevanti sugli obblighi di derivazione comunitaria – la coerenza delle scelte concrete ai limiti, astratti, imposti a livello europeo.

Né diversa conclusione si può trarre dal rinvio alla Direttiva 92/43/CEE, anch'essa citata dall'ordinanza, direttiva che è stata recepita in Italia dal DPR 357/97, cui a sua volta si adegua ogni singola prescrizione contenuta nel Calendario Venatorio oggetto di impugnativa.

4 - Maggiori lumi sulle vere "ragioni" del giudizio in punto di fumus non si traggono neanche dalla specificazione, cui il citato rinvio accede richiamando la "l'interpretazione (delle Direttive) datane dalle recenti sentenze della Corte di Giustizia 15/7/10 e 4/3/10".

Poiché la pertinenza di ogni citazione giurisprudenziale va riscontrata nella disamina del tema di merito affrontato, merita qui sottolineare che la prima sentenza è stata resa proprio nei confronti dello Stato Italiano e con riferimento alle modalità di regolamentazione della caccia in numerose regioni (fra le quali, significativamente, non è compresa la Sicilia), mentre la seconda (in ordine di citazione, e non temporale) riguarda la normativa generale francese in tema di Valutazione di Incidenza.

4.1. Più in dettaglio, la decisione del luglio 2010 procede da una preventiva disamina della norma europea (e significativamente dell'art. 7, di contenuti analoghi a quelli della novella del 2009) e si incentra su quanto il DPR 357/97 dispone in tema di conservazione degli habitat e di garanzia delle specie volatili.

Il giudizio espresso dalla Corte si compendia nella contestazione di omessa trasposizione dell'art. 9 della Direttiva sul sistema delle deroghe, cui viene poi "automaticamente" collegata la possibile violazione degli obblighi nascenti da altri articoli della stessa Direttiva.

Ancora una volta, nulla di più specifico, e pertinente a questo giudizio, è possibile trarre dal documento.

Né la decisione del TAR fornisce alcun riscontro, dovuto, sulla sussistenza di analoghe violazioni a carico delle disposizioni regionali siciliane, ed in particolare della motivata disciplina, introdotta con il calendario venatorio impugnato.

Sicché, è già opponibile un vizio radicale di motivazione, non essendo di certo consentito (alla parte, come al Giudice, e qualunque sia la caratteristica della fase "valutativa") procedere per assiomi o *petizioni di principio*, specie se riguardanti il presunto contrasto tra atto impugnato e norma primaria.

4.2. Invero, l'art. 9 (nel testo oggi riprodotto dalla Dir. 2009/147/CE) non vieta assolutamente la caccia anche alle specie soggette a particolare tutela, richiede piuttosto che la stessa avvenga in "condizioni rigidamente controllate" (in dettaglio specificate al successivo comma 2, oltre che integralmente soddisfatte da analogo dettaglio, cui in materia si ispira il calendario impugnato) e "in modo selettivo".

Non una parola l'ordinanza spende sul punto, che invece è stato oggetto di dettagliata disamina nelle prospettazioni difensive dell'Amministrazione; e tanto basta – ritenendo qui riprodotte le considerazioni in linea tecnica che si leggono nelle difese per la fase di primo grado - per denunciarne l'insanabile erronità in fatto, oltre che la materiale inconsistenza in diritto (ogni provvedimento giurisdizionale deve essere dotato di motivazione adeguata, non solo formale e, come nello specifico, neanche materialmente individuabile).

5- Altrettanto si dica sull'altra delle decisioni citate, e cioè la sentenza della Corte resa in data 4/3/10.

Come promesso, la pronuncia de qua si riferisce alla verifica di compatibilità, di una legge generale francese in tema di ambiente, alla direttiva habitat, e più in particolare esamina in quella prospettiva la disciplina della VIA, che quella norma in-

serisce, nell'ambito delle aree interessate alla direttiva predetta e alla direttiva "uccelli".

Si tratta, come è possibile dedurre già dalla massima, di una sentenza che può avere attinenza con uno solo dei temi introdotti dal ricorso, e partitamente con quello riguardante l'attività venatoria nelle ZPS, e la ritenuta necessità - in detti soli ambiti - di preventiva valutazione di incidenza.

5.1. Orbene, la Corte ha in quel caso contestato che la legge (Codice dell'ambiente francese) esentasse, in forma generale e incondizionata, talune attività dalla valutazione delle incidenze sui siti.

Si trattava anche di caccia e pesca, le quali, afferma sempre la Corte, non possono astrattamente ritenersi sempre inidonee a generare "effetti perturbatori".

Viziava cioè quella disciplina generale l'assenza di ogni garanzia di verifica in determinati siti, e con riferimento ad esigenze specifiche, sui quali in tesi anche determinate attività possono produrre effetti perturbatori.

Si noti però che la Corte non ha mai affermato che la caccia e la pesca impongano, in specifici siti, la preventiva valutazione di incidenza.

Si è piuttosto, e in astratto, limitata a giudicare contrastante con la direttiva habitat una esclusione aprioristica e generalizzata, cui di contro, nel caso oggi all'esame, sopperisce non solo una regolamentazione specifica e differenziata della caccia in quelle particolari zone, ma anche, e soprattutto, una motivata previsione di limitazioni ed obblighi, destinati appunto a garantire che l'attività sia, nei medesimi contesti, esercitata evitando ogni rischio di effetti perturbatori, anche in ragione di peculiari esigenze (si noti che la disciplina della caccia, nelle varie zone interessate dalla direttiva habitat, non è "piattamente uniforme", ma appunto differenziata in ragione dei coinvolgimenti, ad esempio, nelle possibili rotte migratorie, o

ancora della voluta esclusione di esercizio in fasi notoriamente riguardanti la produzione o il passaggio di massa).

5.2. Ancora una volta allora, la citazione si dimostra inconferente ed impropria, soprattutto perché è proprio quella "recente interpretazione" a chiarire che un comportamento deve giudicarsi coerente alla Direttiva laddove "... sia garantito che tali attività non generino alcuna perturbazione idonea ad incidere in modo significativo sugli obiettivi della detta direttiva" (par. 32 della sentenza).

Ed è sempre la stessa decisione a ritenere necessario e sufficiente in simili frangenti, uno specifico esame di merito sulle misure (par. 34 e seguenti), arrivando a concludere (ma solo all'esito di un'indagine di dettaglio, che qui manca del tutto!) che il contrasto tra norma statale e direttiva, quanto alla specie che si esaminava, derivasse soltanto dall'aver previsto "in termini generali che ... la caccia e le altre attività venatorie praticate nelle condizioni e sui territori autorizzati dalle leggi e dai regolamenti non costituiscono attività perturbatrici o aventi effetti analoghi" (par. 39).

Di contro, è documentale, ed esplicitato nell'ampia motivazione istruttoria, che il Calendario Venatorio sia stato redatto procedendo a specificata valutazione sulla insussistenza, in ragione delle tutele all'uopo apprestate, di qualunque significativa incidenza sui siti di interesse.

Per converso, le parti avverse si sono limitate a generiche e astratte deduzioni sul punto, senza specificare come era loro onere, le ipotetiche incidenze negative che l'atto sarebbe in concreto capace di determinare in quegli ambiti soggetti a particolare tutela.

6 - Se quanto fin qui dedotto conferma l'inconferenza, in tema di fumus, delle norme e delle decisioni comunitarie che l'ordinanza richiama (e che proprio la difesa dell'Amministrazione, aveva invocato a supporto della piena legittimità dell'atto impugnato), ugualmente incongrua e immotivata si dimostra la pronuncia cautelare quanto al riscontro sul danno.

E' superfluo ricordare che il ricorso contestava gli atti impugnati limitatamente a specifici capi, nell'ordine identificabili nel preteso contrasto con il regime peculiare dei Siti Natura 2000, nella praticabilità della caccia sulle (ritenute) rotte di migrazione dell'avifauna, nell'autorizzazione alla caccia ad uccelli migratori - in specifiche aree insulari - a far data dal 10 Ottobre 2010, nell'autorizzazione al prelievo venatorio di lepore e beccaccia (ancorchè con regimi limitativi estremamente severi), nella possibilità di esercizio venatorio "nei valichi montani", e nella caccia agli "ungulati" all'interno delle ZPS, oltre che (con riferimento all'atto integrativo) nella apertura della caccia all'interno della ZPSA ITA090029 a far data dal 14 Novembre 2010.

L'ordinanza, nella sua "disarmante" genericità, solo in detti ambiti poteva e doveva quindi pronunciare, anche se (ma qui si tratta solo di applicare regole generali inconfutabili) la motivazione si dimostra quanto meno ambigua in termini di efficacia dell'ordine all'Amministrazione.

Ma se ai medesimi ambiti si guarda, avendo a riferimento il necessario riscontro su immediatezza, gravità e irreparabilità del preteso danno, è agevole a contrario obiettare che:

- a) Il generico ed errato richiamo alla giurisprudenza e alle direttive comunitarie conferma che non solo non sia necessario alcun unitario giudizio sulla incidenza, ma che, laddove il medesimo può in tesi ritenersi prescritto (le zone di Natura 2000), esiste ed è esplicita una motivazione (non contestata nel merito) atta a dimostrare l'insussistenza di significativa interferen-

za sugli interessi protetti. Ve n'è quanto basta per confermare l'inesistenza, in parte qua, di qualsivoglia danno grave e irreparabile all'interesse "ambientale", connesso all'attività venatoria, in quegli specifici limiti, autorizzata;

- b) Considerazioni analoghe valgono per la labiale deduzione sul contrasto con le misure di conservazione previste per i siti Natura 2000. Anzi la dell'astratta, ed infondata, prospettazione di parte, sullo specifico punto manca qualsivoglia principio di prova su gravità e irreparabilità del danno; ancor più labiale e generica è poi la pretesa riassunta sub d dell'epigrafe del ricorso introduttivo, e relativa a non meglio motivato "divieto assoluto di caccia" all'interno dei siti suddetti (sic!).
- c) Sempre analoghe sono le considerazioni sul tema delle "rotte di migrazione". Nelle proprie difese l'Amministrazione, richiamando i contenuti dell'atto (a loro volta frutto di dettagliata e qualificata istruttoria tecnica), ha provato che in quegli specifici ambiti è assicurata la garanzia dei flussi migratori conformemente a pianificazione, ritenuta adeguata e pertinente proprio ai massimi livelli tecnici nazionali (parere dell'INFS, oggi ISPRA). Ad ogni buon conto, il calendario motivatamente consente il prelievo venatorio solo a partire dal 14/11/2010, attenendosi a riscontri scientifici su durata e consistenza di quel flusso (inesistente nel mese di Novembre): tali motivati riscontri le ricorrenti non hanno minimamente confutato in forma analoga. Ci si continua ad interrogare, quindi, su consistenza e gravità del presunto danno, smentito anche, in termini di "attualità", dal regime venatorio oggetto di contestazione (la caccia è alla data di apertura certamente vietata in quelle zone, e si aprirà solo dopo la metà del prossimo mese di Novembre!);

- d) Se altrettante riserve si esprimono sulla decisione riguardante le isole Egadi (in cui la caccia si aprirà dal 10 Novembre, ma solo all'esterno della ZPS ITA 010027, istituita, piuttosto proprio a garanzia dei flussi migratori, e quindi interessata all'attività venatoria, come per ogni altro ambito analogo, dopo il 14/11), sulla caccia alla lepre selvatica ci si era soffermati in prime cure, richiamando gli elementi scientifici e statistici che la legittimano, sia pure entro limiti ristretti di capi abbattibili per cacciatore e per stagione; ovvero ancora, per la beccaccia, di singoli territori entro i quali l'attività è consentita in coerenza alla conservazione della specie (data la minimale pressione venatoria). Anche sotto questo profilo manca (sia nell'ordinanza, sia, ed è più grave, nel ricorso) ogni minimale approccio scientifico al tema, e manca conferma all'ipotetica gravità e irreparabilità del pregiudizio, ancora una volta "fideiuramente" asserito dal TAR, senza darsi carico di verificare provenienza e attendibilità degli assunti opposti. E' appena il caso di aggiungere che si tratta di determinazioni (e censure) ampiamente riconducibili alla discrezionalità tecnica della p.A., onde risulta pure inaccettabile che il Tribunale non ne abbia, già in questa fase, ritenuto inammissibile la deduzione.
- e) Se di danno per attività venatoria sui valichi montani è impossibile parlare, visto che in Sicilia non esistono "valichi" di tal fatta (né, ancora una volta, le ricorrenti si sono date carico di "configurarne una collocazione geografica"), sempre inattuale e insistente è il danno correlabile al regime venatorio nei Pantani della Sicilia sud orientale, ove ogni attività venatoria è preclusa quanto meno fino al 14/11 p.v. . Senza dire che l'attività venatoria rientra fra quelle umane tradizionali all'interno del territorio, sicché né se ne può configurare un'incompatibilità radicale con le esigenze di tutela (comunque differenziate rispetto alle aree costituite in parchi o riser-

ve), né soltanto dal suo materiale esercizio può apoditticamente dedursi un danno grave ed irreparabile agli interessi "sensibili", che si dichiara di voler tutelare.

\*\* \*\* \* \* \* \* \*

7 - A conclusione di questa disamina sulle presunte "conseguenze pregiudizievole" prodotte dall'atto impugnato, ma tutte documentalmente smentite dai dati acquisiti nel corso di accuratissima istruttoria, merita di essere evidenziato, però, che per l'ennesima volta viene "premiata" in sede giurisdizionale l'inaccettabile "politica", cui ormai da decenni equivocamente propendono le associazioni appellate.

Stupisce cioè che, pur accedendo al costante richiamo della normativa e giurisprudenza comunitaria, il Tribunale aggravi i macroscopici errori interpretativi delle fonti omettendo di valorizzare la ratio di quel regime, teso ad un costante coinvolgimento, nel processo decisionale amministrativo, di tutti gli interessi rilevanti, primo fra tutti quello ambientale.

Si ricordi che le norme e la giurisprudenza europea, prima ancora di occuparsi del momento "patologico", e del conseguente accesso alla giurisdizione, analizzano in dettaglio il ruolo affidato in prospettiva "fisiologica" - ai soggetti "para-pubblici", che della garanzia dell'ambiente "dovrebbero" esclusivamente darsi carico.

E in piena coerenza a quei precetti, il legislatore nazionale, non soltanto con norme generali, ma anche con discipline di dettaglio, proprio nella materia all'esame, si è dato carico di assicurare costante e fattiva partecipazione delle associazioni stesse al periodico processo decisionale sui limiti dell'attività venatoria.

7.1. Il procedimento di formazione del calendario annuale è, secondo legge, avviato dalle proposte provenienti dalle singole Ripartizioni faunistico venatorie, chiamate ad acquisire, già in quella fase, il parere dei rappresentanti delle associazioni ambientaliste presenti nella provincia, in quanto portatrici di interessi diffusi in materia ambientale (così l'art. 8 p. 3 L.R. 33/97).

Anche quest'anno, come avvenuto in quelli precedenti, dette associazioni, pur regolarmente convocato, hanno "brillato" per scarsa o nulla partecipazione alle riunioni propedeutiche alla formulazione delle proposte relative ai calendari provinciali (ci si chiede ad esempio dove fossero i rappresentanti per la provincia di Trapani!), e non hanno fornito alcun apporto all'attività di censimento della fauna e di programmazione sull'eventuale cacciabilità di singole specie.

Anzi, proprio per questa ragione a carico della M. A.N., uno dei soggetti appellati, è stato adottato il provvedimento di revoca del riconoscimento regionale!

"Partecipazione" (istituzionalmente dovuta!) più intensa non è stata neanche garantita nella fase successiva dell'esame collegiale del documento da parte del Comitato Regionale, che è presieduto dall'Assessore, ma composto anche da un rappresentante per ciascuna associazione ambientalista riconosciuta in Sicilia (ben 25, due soltanto delle quali sembrano ritenersi "gravemente danneggiate" da atti alla cui formazione si sono rifutate di partecipare, nonostante ne avessero obbligo istituzionale).

Anche a queste sedute i rappresentanti delle associazioni appellate risultano ...rotolmente assenti!

Anzi, proprio Legambiente dal 2007, anno di costituzione del Comitato Regionale, omette illegittimamente di procedere alla designazione nominativa del

rappresentante designato, con quanta realistica coerenza ai "principi" sbandierati in giudizio è agevole percepire.

Orbene, se le determinazioni del Comitato, con il supporto qualificatissimo di altrettanto qualificati docenti universitari e specialisti della materia, sono integralmente trasfuse nel Calendario annuale, le associazioni in questione, senza spendere un solo argomento tecnicamente valido, a sostegno dell'asserita illegittimità di ciascuna determinazione concreta, continuano così a perseguire i propri fini di "pregiudiziale contrapposizione" all'attività venatoria *tout court*. Tali atteggiamenti né corrispondono ai criteri che ad ogni livello consentono il riconoscimento formale dei soggetti abilitati alla tutela, né sono coerenti ai principi espressi dalla Carta Costituzionale e dal Trattato Europeo, a tenore dei quali l'attività venatoria merita generale e costante attenzione, come attività umana tradizionale sul territorio, e non certo, per ciò solo e per la sua connotazione, incoerente con le esigenze, altrettanto primarie, di garanzia dell'ambiente.

Invero, le considerazioni appena svolte potrebbero già far dubitare della praticabilità concreta di simili scelte, e quindi della stessa ammissibilità di impugnative, le quali, proprio per le ragioni di ordine generale che hanno indotto il TAR (erroneamente) a disattendere i rilievi in rito formulati nello specifico dall'Amministrazione, vanno giustificate, motivate e dichiarate praticabili in stretta correlazione con l'esercizio effettivo dell'altrettanto garantita partecipazione al processo decisionale della p.A. (si veda quanto in precedenza riferito sui veri contenuti, e quindi sulla ratio portante, sia della Convenzione di Aarhus, sia delle Direttive Comunitarie che ne hanno dato ulteriore attuazione).

E' oltremodo dubbio, cioè, che chi ha strumentalmente omesso ogni adeguato esercizio dell'interesse diffuso, eccezionalmente ed esclusivamente garantito-

gli già in sede procedimentale, possa poi far valere quel medesimo interesse solo in sede giudiziale. Ma ancor più incongruo è ritenere che in siffatta situazione la parte possa opporre, per conseguire la tutela cautelare, danni gravi e irreparabili all'interesse che ha illegittimamente omissso di esercitare (come situazione soggettiva sostanziale di cui è affidataria, e il cui contenuto si concretizza nelle forme garantite dalla legge primaria).

Una diversa conclusione finirebbe per contrastare non solo con l'ormai consolidatissima configurazione sostanziale (e non meramente processuale) dell'interesse legittimo, in ogni sua forma espressiva, ma anche con quei principi generali che collegano consequenzialmente, tramite l'obbligatorietà di costante contraddittorio, il procedimento al processo, che del primo è momento principe di verifica circa le modalità di formazione della volontà, espressa poi dall'Amministrazione nell'atto conclusivo.

Al di fuori di queste dinamiche, la "tutela eccezionale" assicurata in ogni sede legislativa rischia di trasformarsi, ed i fatti sembrano oggi dimostrarlo, in mera "querelle" politica, che non solo non ha efficacia nel processo di legittimità, ma soprattutto non può rendere recessivi interessi primari convergenti, altrettanto rilevanti sulle scelte esecutive, come quelli dei cittadini esercenti l'attività venatoria o quelli dell'indotto produttivo del settore.

Considerata la marginale, e puramente ipotetica, consistenza del "danno grave e irreparabile" dedotto, ex adverso, l'interesse prospettato nell'odierno giudizio (che formalmente si rinvoca alle specifiche contestazioni in precedenza riassunte) non può piuttosto che ritenersi ampiamente recessivo rispetto a quelli pubblici concorrenti, soprattutto perché nel merito dimostrati ampiamente compatibili con le reali emergenze di "garanzia ambientale".

Si chiede conseguentemente che

**Voglia l'Ecc.mo Consiglio**

In accoglimento dell'appello, riformare integralmente l'ordinanza impugnata, rigettando per carenza di ogni presupposto l'avversa pretesa cautelare.

Palermo, 30/7/10

Giuseppe Dell'Anra  
Avvocato dello Stato

#### Relata di notifica

Ad istanza dell'Assessorato regionale delle Risorse Agricole e Forestali, in persona dell'Assessore pro tempore, nonché, ove occorra, del Presidente della Regione Siciliana e dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, in persona dell'Assessore pro tempore, come in atti rappresentati, domiciliati e difesi, io sottoscritto a.u.g. addetto all'UUNE presso la Corte di Appello di Palermo ho notificato l'atto che precede:

- 1) A Legambiente - Comitato Regionale Siciliano ONLUS, in persona del Presidente pro tempore del medesimo Comitato, nel domicilio eletto presso il procuratore costituito avv. Corrado V. Giuliano, in Palermo, via Massimo D'Azeglio 27/c, mediante consegna di copia a mani di
- 2) All'Associazione Mediterranea per la Natura - M.A.N. - in persona del legale rappresentante pro tempore, nel domicilio eletto presso il procuratore costituito avv. Corrado V. Giuliano, in Palermo, via Massimo D'Azeglio 27/c, mediante consegna di copia a mani di

- 3) **A Partito Caccia Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. B. Di Vece, nel domicilio ex lege presso la Segreteria del TAR Sicilia - Palermo, via Butera 6, mediante consegna di copia a mani di**
- 4) **Ad ARCI - CACCIA - Comitato Federativo Siciliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, nel domicilio eletto presso l'avv. Giuseppe Evola, in Palermo, via G. Pacini 12, mediante consegna di copia a mani di**
- 5) **A U.N. Caccia P.T., in persona del legale rappresentante pro tempore, nel domicilio eletto presso l'avv. Giuseppe Evola, in Palermo, via G. Pacini 12, mediante consegna di copia a mani di**
- 6) **Alla A.S.C.N., alla F.S.D.C., al Consiglio Siciliano della caccia, Pesca e Ambiente, della Cinofilia e dello Sport, alla ANUU, alla A.N.C.A. e alla Federazione Italiana della Caccia, in persona dei rispettivi legali rappre-**

sentanti pro tempore, nel domicilio eletto presso l'avv. Giuseppe Evola,  
in Palermo, via Pacini 12, mediante consegna di sei copie, una per cia-  
scun interveniente ad opponendum in primo grado, *fa mani di*

*V. Martello*

A  
T  
E

24 2010

- 7) Alla Federazione Caccia, Regno delle due Sicilie, in persona del legale  
rappresentante pro tempore, nel domicilio eletto presso l'avv. Alessandra  
Gazzè, in Palermo, via Libertà 171, mediante consegna di copia a mani

di

FEDERAZIONE SICILIANA DELLA CACCIA  
L'ASSOCIAZIONE VENATORIA DELLA TUA TERRA